

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [estensore]

nella seduta del 11.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

- 1.1 In data 11 maggio 2007, il ricorrente perfezionava con la banca resistente un contratto di mutuo per 200.000 euro, da rimborsare in quindici anni mediante pagamento di rate semestrali.
- 1.2 Detto mutuo veniva perfezionato al fine di consentire al ricorrente di ripianare con un unico finanziamento diverse posizioni debitorie.
All'art. 2 si legge infatti che la somma mutuata sarebbe rimasta nella disponibilità dell'intermediario concedente per l'estinzione di due precedenti mutui, di un debito verso altra società - che al fine del recupero aveva iscritto ipoteca legale - e, da ultimo, della posizione debitoria insistente sul conto corrente intestato al ricorrente e alla propria moglie.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- 1.3 Con ricorso dell'8.02.2010, il ricorrente, dopo aver evidenziato:
- che il mutuo *“gli fu concesso senza informarlo dell'importo delle rate semestrali”* che avrebbero comportato per il cliente il pagamento di un importo di circa 22 mila euro annui, sensibilmente superiore al proprio reddito annuo, all'epoca pari a 18.500 euro e che ciò sarebbe imputabile a un errore di un funzionario della Filiale;
 - che inizialmente la stipula era stata chiesta a carico della figlia per una durata di 30 anni e che invece era avvenuta, senza avvertimento, a carico del ricorrente, per 15 anni, con garanzia di un Confidi;
 - che nei due anni nei quali non aveva potuto pagare le rate si era creato uno scoperto di conto corrente di 77.000 euro (tra interessi passivi e altro);
 - di essere stato dichiarato invalido al lavoro al 100%;
 - di non aver potuto far rifinanziare il mutuo a favore della figlia per 40 anni perché la banca richiedeva la garanzia di un Confidi che non può essere concessa alla stessa;
- conclude chiedendo *“che venga riparato all'errore e si riparta dalla situazione ante mutuo in modo che il debito sia ridotto ai circa 200.000 Euro”*.
- 1.4 Si costituiva la banca, la quale dopo aver osservato che:
- il ricorrente non aveva mai presentato il previsto modulo di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ma, in data 3 marzo u.s., aveva inviato alla Filiale di competenza una raccomandata nella quale manifesta la propria intenzione di rivolgersi all'ABF, pertanto, la banca non aveva provveduto a inviare ricezione del ricorso, aspettando la regolarizzazione della documentazione da parte del cliente, ad oggi non avvenuta;
 - a fronte del reclamo, aveva provveduto a replicare con lettera del 29 ottobre 2009, declinando la richiesta di sospensione delle rate del mutuo per mancanza dei requisiti;
 - successivamente, a fronte di una nuova richiesta presentata per il tramite della Prefettura di Pisa (Osservatorio del credito), con raccomandata del 18 dicembre 2009, pur confermando quanto precedentemente comunicato, aveva manifestato la disponibilità a valutare altre ipotesi di sistemazione della posizione intestata al ricorrente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la filiale di appartenenza del ricorrente aveva più volte contattato direttamente il cliente per concordare una soluzione alle esigenze manifestate e, successivamente, aveva formalizzato la proposta, tramite invio di due raccomandate con l'autorizzazione al riscadenzamento del mutuo a 30 anni da perfezionare contestualmente a una apertura di credito in conto corrente per il restante importo dovuto dal ricorrente;
 - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, prima della stipula del contratto di mutuo, la Filiale di competenza aveva fornito tutti i chiarimenti necessari sul finanziamento richiesto, le cui condizioni, regolarmente comunicate, risultano espressamente indicate nel contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente;
- concludeva chiedendo che l'Arbitro Bancario Finanziario *“voglia dichiarare cessata la materia del contendere o, in via subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato”*.

Diritto

- 2.1 Evidenzia, innanzitutto, il Collegio che il presupposto logico, prima ancora che giuridico, della domanda di giustizia allo stesso sottoposta si individua nella mancata informativa della Banca al Cliente circa le condizioni dell'erogato mutuo. Il ricorrente, infatti, lamenta la circostanza che il mutuo *“gli fu concesso senza informarlo dell'importo delle rate semestrali”*; fatto è che la documentazione negoziale e in atti, evidenzia la chiara informativa ottenuta al riguardo, dal che la domanda non può già, e in principio, essere accolta.
- 2.2 L'assunto posto a base della domanda, inoltre, configurerebbe – se accertato – non solo un comportamento contrario alle specifiche, peculiari normative del Testo Unico Bancario ma anche un comportamento non conforme a buona fede, buona fede che – al contrario – traspare dal comportamento anche successivo tenuto dalla resistente che, pur non essendo tenuta a rinegoziare l'accordo, si è proposta di farlo cercando di venire incontro alle esigenze del Cliente.
- 2.3 La domanda formulata dal ricorrente deve essere quindi respinta. Vale la pena rammentare che i poteri di riduzione a equità del rapporto da parte di



un soggetto terzo, rispetto ai soggetti che hanno posto in essere un determinato assetto di interessi del proprio patrimonio, sono limitati a fattispecie ben determinate nel nostro ordinamento e ciò in ragione del principio cardine del diritto di autoregolamentazione dei propri interessi, autoregolamentazione che incide anche sotto il profilo del valore soggettivo delle prestazioni; principio che incontra ovvio limite nelle ipotesi di approfittamento (in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, vedasi: art. 1447, comma 2, c.c.; art. 1815, comma 2, c.c.) o sopravvenienza di eventi eccezionali ed imprevedibili (ancora in via esemplificativa vedasi il combinato disposto degli artt. 1467 e 1468 c.c.), la cui ricorrenza non è stata dedotta, e tanto meno provata, dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE